

CONSIGLIO DELL'ORDINE DI FORLÌ'-CESENA

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

art. 1) Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena nell'adunanza del 20.10.2015 e successive, in recepimento del Regolamento n. 6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.07.2014 ed entrato in vigore l'1.01.2015, così come modificato da delibere immediatamente esecutive adottate dal C.N.F. medesimo in data 30.07.2015, 19.02.2016, 16.12.2016 e successive, disciplina le modalità di adempimento e realizzazione della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Ordine stesso e dei tirocinanti abilitati al patrocinio, nonché i criteri di organizzazione, accreditamento e gestione degli eventi formativi.

art. 2) Soggetti tenuti all'obbligo formativo

1. Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Forlì- Cesena, fra essi compresi gli Avvocati iscritti nei relativi Elenchi speciali degli addetti agli uffici legali di Enti pubblici, gli avvocati stabiliti e gli avvocati sottoposti alle sanzioni disciplinari dell'avvertimento, della censura e della sospensione, nonché tutti i tirocinanti abilitati al patrocinio iscritti nell'apposito Registro.
2. Sono soggetti al suddetto obbligo anche gli Avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della Legge professionale.

art. 3) Esenzioni ed esoneri

1. Sono esentati *ex lege* dall'obbligo di formazione continua, anche sulle materie obbligatorie, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20, c. 1, l. 247/2012 (e dunque conseguentemente alla loro elezione a Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio di Ministri; a Ministro, Viceministro o Sottosegretario; a Presidente di Giunta Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano o di Province con più di

un milione di abitanti; a membro della Corte Costituzionale o del CSM; a Sindaco di Comune con più di 500.000 abitanti);

- gli avvocati dopo venticinque (25) anni di iscrizione all'Albo;
- gli avvocati che abbiano compiuto sessanta (60) anni di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative;
- i componenti del Parlamento Europeo;
- i docenti universitari di ruolo;
- i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

2. Sono inoltre esonerati dall'obbligo di formazione continua, anche sulle materie obbligatorie, su domanda dell'interessato, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) gravidanza, parto, adempimento, da parte dell'uomo o della donna, di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori fino al compimento del loro terzo anno di età;
- b) adempimento di doveri collegati alla paternità o alla maternità al di fuori del limite dei tre anni (come sopra indicato), ma in condizioni di analoga rilevanza;
- c) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- d) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale, o trasferimento di questa all'estero;
- e) cause di forza maggiore;
- f) altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense, dal COA o dalla Commissione locale se costituita.

3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo, che dovrà essere debitamente documentato dall'interessato.

4. Inoltre, in considerazione dell'attività istituzionale svolta e della sistematicità degli approfondimenti che caratterizzano le relative attività, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Forense, componente dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Forlì Cesena, di delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto che ne sia titolare, per il periodo di esercizio della funzione, dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi in materia di Ordinamento e Previdenza forensi e Deontologia ed etica professionale.

art. 4) Contenuto e decorrenza dell'obbligo formativo

1. Ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Forlì- Cesena o tirocinante abilitato al patrocinio iscritto nell'apposito Registro è tenuto, a far data dal 1° gennaio dell'anno

successivo all'iscrizione, rispettivamente, all'Albo, agli Elenchi o al Registro suddetto, ad assolvere l'obbligo formativo mediante la partecipazione, effettiva e documentata, alle attività di cui ai successivi artt. 5), 6), 6 bis), 7) e 10) del presente regolamento, accreditate secondo le procedure meglio dettagliate nei successivi artt. 13) e 13 bis).

2. L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

3. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale: nella fase transitoria di passaggio fra i regimi del vecchio e nuovo Regolamento, il primo periodo di valutazione triennale, per gli Avvocati e praticanti abilitati al patrocinio che risultino già iscritti, rispettivamente, nell'Albo e nel Registro alla data dell'1.01.2015, decorre dall'1.01.2014 e si concluderà il 31.12.2016.

4. L'iscritto deve conseguire, **nell'arco del triennio**, almeno **60** crediti formativi, di cui **9** nelle materie obbligatorie di Ordinamento e Previdenza forensi e Deontologia ed etica professionale.

5. **Ogni anno** l'iscritto deve conseguire almeno **15** crediti formativi, di cui **3** nelle materie obbligatorie: è consentita, solo nell'ambito del triennio formativo e, all'interno di esso, solo se operata fra annualità consecutive, la compensazione dei crediti maturati nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, purché non inerenti le materie di Deontologia ed etica professionale.

6. In altre parole, gli iscritti potranno compensare il mancato conseguimento di un numero non superiore ai 5 crediti formativi dei 15 minimi richiesti all'interno di una annualità, documentandone l'avvenuta acquisizione nell'annualità precedente o in quella successiva.

art. 5) Distinzione tra attività di aggiornamento e attività di formazione

1. L'attività di formazione e aggiornamento cui sono tenuti tutti i soggetti di cui al precedente art. 2), con la sola eccezione di quanti beneficiano delle esenzioni e degli esoneri di cui all' art. 3), viene realizzata mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni – proposti a livello base, avanzato o specialistico - con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, che vengano accreditati ai sensi del presente regolamento.

2. L'attività formativa (aggiornamento e formazione) può essere proposta con diverse metodologie didattiche (es. lezione frontale, proposizione di casi e successiva disamina, esercitazione, simulazione), e può avvalersi di strumenti di supporto cartacei, telematici, audiovisivi e quant'altro utile all'efficacia della stessa attività formativa.

3. Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative alle quali intende partecipare, sia nel territorio italiano che dell'Unione Europea, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e culturali.
4. **Per attività di aggiornamento** si intende quella diretta all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
5. **Per attività di formazione** si intende quella finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche ed interdisciplinari, quali ad esempio:
 - a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
 - b) master di primo e secondo livello;
 - c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
 - d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;
 - e) scuola forense integrativa del tirocinio;
 - f) scuola per difensori d'ufficio;
 - g) corsi per mediatori professionali.

art. 6) Formazione a distanza ed altre attività (diverse dalla partecipazione ad eventi formativi) che consentono il conseguimento di crediti formativi

1. Ogni attività formativa (sia di aggiornamento che di formazione) può essere svolta anche «a distanza» ovvero con modalità telematiche, ma, in tal caso, potrà coprire al massimo il 40% dei crediti del triennio (cioè fino a 24) e dovrà consentire il controllo della effettiva partecipazione dell'iscritto.
2. Nel periodo transitorio di cui al precedente art. 4) terzo comma, i crediti per eventi «a distanza» già acquisiti dall'1.01.2014 al 31.12.2014 saranno computati per intero, valendo, il limite del 40%, solo per quelli residui ancora da maturarsi fino alla scadenza del triennio ovvero al 31.12.2016.
3. Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti ulteriori attività:
 - a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate nell'art. 3) del Regolamento approvato dal CNF nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16) del D. Lgs. 398/97 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43) della Legge professionale;
 - b) svolgimento di relazioni o lezioni diverse da quelle indicate sub a) su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

- c) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- d) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;
- e) partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
- f) partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell'esame;
- g) attività di autoformazione di cui al successivo art. 6 bis.

art. 6 bis) Autoformazione

1. Per autoformazione deve intendersi:
 - a) ogni attività di studio volta alla sola preparazione di relazioni o materiale didattico di aggiornamento o formazione fruibile da terzi, purchè risponda ai seguenti requisiti:
 - l'attività sia svolta al di fuori di incarichi di consulenza/ assistenza libero professionale;
 - la relazione/ lezione sia effettuata da persona diversa rispetto a colui/colei che ha svolto l'attività di preparazione della relazione o del materiale didattico.
 - b) ogni altra attività di aggiornamento o formazione svolta anche nell'ambito della propria organizzazione professionale, purchè risponda ai seguenti requisiti:
 - sia gratuita per tutti i suoi partecipanti;
 - abbia natura seminariale ovvero comprenda l'organizzazione di almeno n. 3 incontri della durata minima di due ore l'uno;
 - sia attività autogestita, senza il ricorso a relatori esterni rispetto al gruppo formato dal promotore e dai partecipanti;
 - sia fruita da un numero minimo di 4 persone oltre al promotore.
2. L'attribuzione di CF in relazione all'attività di cui alla precedente lett. b) deve intendersi conferita a titolo di partecipazione.
3. Il presente articolo troverà applicazione a partire dal 01.01.2021.

art. 7) Ripartizione delle competenze all'accREDITamento tra Consiglio Nazionale Forense, Consiglio dell'Ordine di Forlì- Cesena,

Consiglio dell'Ordine Distrettuale e Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

1. Nell'ambito dell'attività di formazione continua disciplinata dai precedenti articoli 5) e 6), la competenza all'accREDITamento è ripartita come segue.

2. **Il Consiglio Nazionale Forense** è legittimato ad accREDITare:

- eventi a rilevanza interdistrettuale e nazionale;
- eventi seriali;
- formazione a distanza salvo riferita ad eventi già previamente accREDITati, che dovranno comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione Centrale costituita presso IL CNF in modo tale che possa verificare la conformità dell'evento a distanza previamente accREDITato ai requisiti previsti dalla "Nota tecnica sull'accREDITamento delle attività di Formazione a Distanza (FAD) (si veda art. 22 co. 7 Reg. del CNF per la Formazione Continua n. 6/2014 così come modificato il 16.12.2016 ed eventuali successive modifiche, che qui si intende interamente richiamato);
- eventi che si svolgono all'estero;
- corsi diretti al conseguimento del titolo di specialista e quelli di cui all'art. 22 della legge professionale;
- relazioni o lezioni a rilevanza interdistrettuale e nazionale;
- attività di autoformazione a rilevanza interdistrettuale e nazionale mediante l'utilizzo di sistemi telematici;
- la partecipazione a Commissioni di studio o gruppi di lavoro aventi carattere nazionale;
- la partecipazione a Commissioni per il concorso di uditore giudiziario (ART. 17 CO. 4 LETT. E) REG. CNF);
- le pubblicazioni, anche *on line*, in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero le pubblicazioni di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense.

3. In conformità a quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del Reg. del CNF sulla Formazione continua così come modificati con delibere del CNF del 19.02.2016 e del 16.12.2016, la determinazione dei crediti formativi da attribuirsi per le pubblicazioni, anche on line, in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale ovvero per le pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense, è pertanto di spettanza della Commissione Centrale istituita presso il Consiglio Nazionale Forense ed avverrà, all'interno di ogni anno formativo, a conclusione di ciascun relativo semestre.

4. La valutazione di cui sopra verrà effettuata sulla base dei parametri indicati nell'art. 21 co. 2 del Reg. CNF per la formazione continua n. 6 del 16 luglio 2014 e successive modifiche, che qui si intende interamente richiamato.
5. La richiesta dovrà essere presentata alla Commissione Centrale entro il semestre successivo a quello di riferimento ed avere ad oggetto tutte le pubblicazioni effettuate durante il semestre appena concluso.
6. Quanto alla documentazione da allegarsi alla domanda ed alla procedura istruttoria, si rinvia all'art. 22 co. 6 del Reg. CNF per la formazione continua n. 6 del 16 luglio 2014 e successive modifiche, che qui si intende interamente richiamato.
7. **Le disposizioni previste nei commi 3 (limitatamente all'individuazione della competenza del Consiglio Nazionale Forense in tema di pubblicazioni), 4 e 6 del presente articolo si applicano soltanto alle pubblicazioni effettuate a partire dall'anno 2016; quelle previste nei commi 3 (limitatamente alle tempistiche di valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense) e 5 si applicano solo a partire dal 01.01.2017.**
8. Restano salvi gli effetti delle delibere di accreditamento eventualmente già assunte dal Consiglio dell'Ordine di Forlì- Cesena ovvero dalla Commissione locale se costituita, in tema di pubblicazioni.
9. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena è legittimato ad accreditare eventi/ attività che non rientrino tra quelli indicati nel secondo comma del presente articolo (si veda anche successivo art. 10), per quanto concerne l'individuazione delle attività accreditabili dal COA).
10. Qualora l'attività formativa sia promossa o organizzata in collaborazione fra più COA dello stesso distretto di Corte d'Appello, la competenza per l'accREDITamento è del COA Distrettuale.
11. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense provvede all'accREDITamento ed alla contestuale attribuzione dei crediti formativi degli eventi organizzati in proprio nella materia previdenziale forense.

art. 8) Determinazione dei crediti formativi

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, sono concessi crediti formativi, tenendo conto dei criteri per l'accREDITamento degli eventi stabiliti nel successivo art. 12) del presente regolamento, nella misura seguente:

TIPO DI EVENTO	CREDITI CONCEDIBILI	LIMITI MASSIMI
----------------	---------------------	----------------

1) Eventi di aggiornamento <u>della durata di mezza giornata</u>	da 1 a 3	
2) Eventi di aggiornamento <u>della durata di un'intera giornata o più giornate</u>	da 2 a 12	
3) I seguenti eventi di formazione <u>della durata di mezza giornata</u>: corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; master di primo e secondo livello; corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, scuola forense integrativa del tirocinio; scuola per difensori d'ufficio; corsi per mediatori professionali.	da 2 a 4	
4) I seguenti eventi di formazione <u>della durata dell'intera giornata o più giornate</u>: corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; master di primo e secondo livello; corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, scuola forense integrativa del tirocinio, scuola per difensori d'ufficio; corsi per mediatori professionali.	da 6 a 20	
5) Svolgimento di relazioni e/o lezioni (oltre ai crediti stabiliti per	1	12 annui

la partecipazione all'evento formativo o all'attività di autoformazione autogestita ex art. 6 bis comma 1 lett. b) Reg. Att.)		
6) Pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o rilevanza nazionale	nessun limite per ogni elaborato: si veda art. 7, commi da 3 a 8 del presente Reg.	12 annui
7) Redazione di libri e monografie	nessun limite per ogni elaborato: si veda art. 7, commi da 3 a 8 del presente Reg.	12 annui
8) Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed enti equiparati;	fino a 10 annui	fino a 10 annui
9) Partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro ed alle Commissioni istituite presso l'Ordine degli Avvocati e presso la Fondazione Forense di Forlì-Cesena, al Comitato Pari Opportunità, allo Sportello del Cittadino, alla Commissione elettorale istituita in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine nonché alla Commissione elettorale istituita per la costituzione/ rinnovo del Comitato Pari Opportunità	fino a 10 annui	fino a 10 annui
10) Partecipazione, quale componente, ai Consigli Giudiziari ovvero ai Consigli Distrettuali di Disciplina, a partire dal 01.01.2017	fino a 10 annui	fino a 10 annui

11) Partecipazione a Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico- forense	fino a 10 annui	fino a 10 annui
12) Partecipazione/ svolgimento di attività di autoformazione ex artt. 6 bis e 13 bis co. 4 Reg. Att.	fino a 10 annui	fino a 10 annui

2. In generale, nell'attribuzione dei crediti si terrà in massima considerazione l'impegno documentalmente profuso nella presentazione della domanda.

3. Per quanto riguarda la partecipazione alle attività formative indicate al punto 9) della tabella che precede, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- a) Sportello del Cittadino: 2 crediti per ogni turno, da attribuirsi in via alternativa in materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione, come previsto dal Reg. Sportello del Cittadino;
- b) Commissione per il gratuito patrocinio: 2 crediti per ogni riunione da attribuirsi alla materia civile;
- c) Commissione elettorale: 2 crediti per ogni mezza giornata di impegno, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione;
- d) Comitato Pari Opportunità: 2 crediti per ogni riunione, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione;
- e) Commissione Accreditamento: 2 crediti per ogni riunione, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione;
- f) Commissione PCT: 2 crediti per ogni riunione da attribuirsi alla materia civile;
- g) Altre Commissioni e gruppi di lavoro: 2 crediti per ogni riunione, da attribuirsi alle materie oggetto dell'approfondimento in sede di Commissione o gruppo.

4. Per l'attribuzione dei crediti è richiesta la presentazione di copia dei verbali di partecipazione alle riunioni delle Commissioni e/o dei gruppi o, in mancanza di verbali, di documentazione idonea comunque a comprovare la partecipazione alla sessione.

5. Per l'attribuzione dei CF conseguenti a ciascuna delle attività formative indicate ai numeri da 5) a 12) del presente articolo, è richiesta all'istante autocertificazione indicante il numero di CF già riconosciuti durante l'anno per la partecipazione all'attività oggetto della richiesta.

art. 9) Limiti al riconoscimento dei crediti formativi

1. Alle attività formative svolte in modalità «formazione a distanza» si applicano i limiti di cui al precedente art. 6).

2. Per la partecipazione agli eventi formativi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine di tolleranza di 20 (venti) minuti complessivi rispetto all'orario programmato e, dunque, o in entrata e/o in uscita, e purché l'iscritto non si sia assentato, durante l'evento, per più di 20 minuti.

3. Per la partecipazione agli eventi formativi di durata superiore, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento.

4. Le precedenti disposizioni, in quanto compatibili, sono applicabili anche alle attività formative diverse dalla partecipazione ad eventi.

art. 10) Attività formative accreditabili da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena e riconoscimento di crediti formativi per eventi non previamente accreditati

1. **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena** ovvero la Commissione per l'Accreditamento se costituita a norma del successivo art. 11), è competente a concedere l'accREDITAMENTO per le seguenti attività formative:

- corsi, seminari e convegni a rilevanza locale con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale;
- relazioni o lezioni a rilevanza locale;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed Enti equiparati;

- corsi di qualificazione professionale e culturale a rilevanza locale;
- partecipazione a Commissioni consiliari o di studio e a gruppi di lavoro costituiti dal Consiglio dell'Ordine stesso o dalla Fondazione Forense;
- partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
- attività di autoformazione senza l'utilizzo di sistemi telematici e a rilevanza locale;
- scuola forense integrativa del tirocinio;
- scuola per difensori d'ufficio a rilevanza locale;
- corsi per mediatori professionali a rilevanza locale;
- qualsiasi altra attività sin qui non ancora richiamata, ma comunque rientrante nel disposto di cui artt. 5, 6, 6 bis e 7 del presente Regolamento e purchè sia di rilevanza solo locale.

2. Qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza a concedere l'accREDITAMENTO è del solo Consiglio Nazionale Forense.

3. Il Consiglio dell'Ordine di Forlì- Cesena, anche tramite la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative di cui al successivo art. 11), ove costituita, può riconoscere crediti formativi per la partecipazione a soli eventi formativi, svolti in Italia, non previamente accREDITATI, purchè rispondenti ai requisiti richiesti nei successivi artt. 12) e 13): il riconoscimento può avvenire a condizione che l'iscritto produca il relativo attestato e che la domanda venga depositata non oltre il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.

4. Non è invece consentito riconoscere crediti formativi per la partecipazione ad eventi formativi "a distanza" che non siano stati previamente accREDITATI. La presente disposizione troverà applicazione solo dal 01.01.2017.

art. 11) Commissione per l'AccREDITAMENTO della formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena

1. Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena può essere costituita la Commissione per l'accREDITAMENTO delle attività formative riservate alla competenza del Consiglio medesimo (indicata anche come Commissione locale). Laddove istituita, la Commissione locale diventa competente dell'attività istruttoria e deliberativa in tema di accREDITAMENTO di eventi formativi nonché per tutte le altre procedure che rientrano nel Reg. CNF n. 6/2014.

2. Qualora l'istanza di accREDITAMENTO di un evento formativo sia presentata unitamente a richiesta di patrocinio con conseguente utilizzo del logo dell'Ordine, la competenza a deliberare sull'accREDITAMENTO resta in capo al Consiglio in carica, che

delibererà congiuntamente sia sul richiesto patrocinio che sull'attribuzione di crediti formativi, anche laddove fosse stata costituita la Commissione locale

3. La Commissione locale è composta da un numero di membri che va da un minimo di 3 ad un massimo di 5 e deve comunque prevedere, al suo interno, almeno un Consigliere del COA che diventa il Responsabile della Commissione.

4. I componenti della Commissione locale sono nominati dal Consiglio in carica e possono essere scelti anche tra professionisti che non ricoprono la carica di Consigliere dell'Ordine, esperti in formazione.

5. La Commissione locale si riunisce con periodicità tendenzialmente mensile e redige apposito verbale che deve riportare tutte le delibere assunte nella corrispondente seduta.

6. I verbali della Commissione locale devono essere inoltrati comunque al Consiglio perché possa esaminarli nelle proprie sedute.

7. In pendenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, la Commissione locale resta in regime di transitoria *prorogatio*, fino a conferma ovvero a revoca/ modifica dei suoi componenti.

8. E' facoltà del Responsabile della Commissione locale- sentiti gli altri membri della stessa- adottare dei provvedimenti di accreditamento d'urgenza, laddove la data di tenuta dell'evento oggetto di richiesta di accreditamento non sia compatibile con la calendarizzazione delle riunioni prefissata dalla Commissione ovvero vi sia specifica istanza scritta diversamente motivata e salva, in ogni caso, ratifica nella prima seduta utile della Commissione.

Per esigenze organizzative, l'utilizzo della suddetta procedura d'urgenza è ammesso solo previo parere favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

9. Nei casi in cui la Commissione locale non giungesse ad una maggioranza deliberativa, la stessa provvederà, dandone atto nel relativo verbale, a trasmettere l'istanza e i relativi allegati, al Consiglio in carica, affinché deliberi.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al Responsabile COA per l'accREDITAMENTO/formazione, laddove non sia stata istituita la Commissione locale.

art. 12) Criteri per l'accREDITAMENTO delle attività formative

L'accREDITAMENTO delle attività formative viene concesso, a soggetti pubblici o privati che possano dimostrare di operare in ambito forense, o comunque in ambiti

attinenti all'esercizio della professione forense ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento attuativo, nonché attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari;
- b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, giornata intera o più giornate);
- c) tipologia dell'attività formativa: di aggiornamento o di formazione;
- d) livello di approfondimento: base, avanzato, specialistico, a seconda del maggiore o minore grado di specificazione e disamina degli argomenti trattati;
- e) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione, anticipata o successiva, di materiale di studio);
- f) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare di quesiti);
- g) esperienze e competenze specifiche dei relatori in rapporto alla natura dell'attività formativa;
- h) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'attività formativa, compilato dai partecipanti;
- i) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

art. 13) Procedura per l'accreditamento di eventi formativi e adempimenti previsti a carico dell'ente promotore necessari per consentire ai partecipanti l'attribuzione dei crediti formativi deliberati.

1. Gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e/o dalla Fondazione Forense e/o dal Comitato Pari Opportunità, costituiti presso lo stesso Ordine, non necessitano di previa formale richiesta di accreditamento.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena può riconoscere crediti formativi ad eventi organizzati da soggetti terzi, purché soddisfino i requisiti di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense ed al presente Regolamento attuativo e siano aperti alla generalità degli iscritti.
3. Tali eventi dovranno essere espressamente accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena o, se costituita, dalla Commissione locale, non potendosi ricavare dal silenzio alcun consenso, sia pur implicito.
4. Il soggetto promotore dell'evento, per il quale si richiede il riconoscimento dei crediti formativi, presenta al Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena, o, se costituita, alla

Commissione locale, con adeguato anticipo rispetto alla svolgimento dell'attività, la domanda (allegato A) corredata dal programma e della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori, oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa: se necessario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, la Commissione locale, può domandare ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

5. Oltre agli elementi di cui sopra, la richiesta di accreditamento dovrà contenere l'indicazione di luogo, data e ora dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli; dovrà inoltre essere allegato, in formato elettronico, il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato.

6. La richiesta di accreditamento dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell'evento, direttamente presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena- Piazza Cesare Beccaria n. 1 ovvero presso la Fondazione Forense di Forlì- Cesena laddove sia stata istituita la Commissione locale.

7. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, la Commissione locale si pronuncia, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o delle informazioni richieste, attribuendo il numero dei crediti formativi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento.

8. I soggetti promotori di eventi formativi accreditati sono tenuti a raccogliere le iscrizioni nonché la registrazione, mediante sistema «Riconosco» o altro sistema, della partecipazione degli iscritti, curando, nel caso di registrazione degli iscritti mediante sottoscrizione del «foglio presenze», di trasmettere, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla tenuta dell'evento, quest'ultimo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, alla Commissione locale, unitamente ad autocertificazione contenente gli esiti del questionario di qualità (allegato B), qualora distribuito.

9. I soggetti promotori che non si siano avvalsi del sistema "Riconosco" saranno altresì tenuti, nello stesso termine di cui al comma precedente, ad inoltrare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, alla Commissione locale, autocertificazione attestante il rispetto, per ogni singolo partecipante, di quanto stabilito all'art. 9) commi 2 e 3 del presente regolamento.

10. E' comunque diritto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, se costituita, della Commissione locale, svolgere controlli sia in loco (durante l'evento formativo accreditato) che su quanto autocertificato dal soggetto promotore, richiedendo al

medesimo la necessaria documentazione, che il soggetto promotore dovrà conservare per 5 (cinque) anni dalla data dell'evento.

11. Il mancato rispetto, anche solo parziale, degli obblighi imposti al soggetto promotore al termine dell'evento, impedirà ai partecipanti all'evento accreditato di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi deliberati e comporterà, per il soggetto promotore, l'impossibilità di ottenere ulteriori accreditamenti nei 12 mesi successivi alla tenuta dell'evento, salva ogni ulteriore azione disciplinare se ed in quanto consentita.

12. L'accertamento che le autocertificazioni non erano veritiere e la mancata conservazione, per tutto il periodo indicato al precedente comma 10, della documentazione a supporto delle autocertificazioni comporteranno, per il soggetto promotore, l'impossibilità di ottenere ulteriori accreditamenti nei 12 mesi successivi alla verifica, salva ogni ulteriore azione disciplinare o altro, se ed in quanto consentita.

Art. 13 bis) Procedura per l'accreditamento dell'attività di autoformazione e adempimenti previsti a carico del soggetto promotore- richiedente necessari per ottenere e/o far ottenere l'attribuzione dei crediti formativi deliberati.

1. L'attività di autoformazione di cui al successivo co. 3 punto A), sia essa "a distanza" o meno, deve essere previamente accreditata dal CNF o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena/ Commissione locale, secondo le rispettive competenze. La richiesta di riconoscimento di crediti formativi per le attività di autoformazione di cui al successivo co. 3 punto B) e comma 4, può essere inoltrata solo dopo il suo svolgimento.

2. Il soggetto promotore dell'attività di autoformazione, laddove sia necessario il previo accreditamento, presenta la relativa richiesta almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'attività, direttamente presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena- Piazza Cesare Beccaria n. 1 ovvero presso la Fondazione Forense di Forlì- Cesena laddove sia stata istituita la Commissione locale. La domanda è corredata della documentazione indicata nel comma che segue; se necessario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, la Commissione locale, può domandare ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

3. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti requisiti.

A) Attività di autoformazione svolta anche nell'ambito della propria organizzazione professionale- requisiti, a pena di inammissibilità, della domanda:

- indicazione dell'argomento, del luogo e delle date previste per l'attività di autoformazione seminariale nonché dell'orario iniziale e finale di ogni sessione;

- allegazione di specifica relazione che illustri le tematiche oggetto di approfondimento in autoformazione (non è sufficiente l'indicazione in termini generici degli argomenti trattati) e della metodologia didattica utilizzata, al fine di consentire una piena valutazione dell'iniziativa;
- autocertificazione del promotore circa la gratuità dell'organizzanda attività di autoformazione, con contestuale sottoscrizione in calce di coloro che sono disponibili a partecipare (minimo 4 persone, oltre al promotore);
- l'impegno del promotore a nominare una persona esterna (né partecipante, né promotore) che verifichi le presenze e compili il relativo registro e a documentare l'attività svolta durante ogni sessione;
- laddove il promotore richieda il riconoscimento di CF anche per lo svolgimento di relazioni o lezioni, allegazione del suo curriculum, al fine di consentire la valutazione circa il possesso di esperienze e competenze specifiche rispetto al tema trattato.

La richiesta, da parte del promotore, di riconoscimento di CF anche per relazioni o lezioni sarà ammessa solo contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento dell'attività di autoformazione.

Il riconoscimento di CF per relazioni o lezioni svolte dagli altri partecipanti è parimenti subordinato al previo accreditamento dell'attività di formazione autogestita.

B) Attività di autoformazione che consista nella predisposizione di relazioni o materiale didattico fruibile da terzi- requisiti, a pena di inammissibilità, della domanda:

- indicazione di nome/ cognome, indirizzo e recapito del soggetto/ ente incaricante e dei motivi della richiesta;
- autocertificazione del soggetto incaricato circa l'insussistenza tra le parti (incaricante ed incaricato) di un rapporto di consulenza/ assistenza libero professionale;
- autocertificazione del soggetto incaricato di non aver svolto contestualmente una relazione o lezione avente ad oggetto il materiale didattico predisposto;
- allegazione di specifica relazione che illustri le tematiche oggetto del materiale didattico predisposto;
- allegazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta trasmissione del materiale didattico predisposto.

4. Qualora l'attività di autoformazione si fondi su un **contratto di tutoraggio**, la domanda di riconoscimento di crediti formativi risulta ammissibile con l'allegazione del relativo contratto e di un'autocertificazione dell'Ente incaricante circa lo svolgimento effettivo e la consistenza dell'attività eseguita dal Tutor.

5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, la Commissione locale si pronuncia, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o delle informazioni richieste, attribuendo il numero dei crediti formativi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento.

6. **Nel caso previsto dal comma 3 lett. A)** del presente articolo, il promotore-richiedente, dopo l'avvenuto accreditamento, **è obbligato:**

- a) a comunicare, con la massima tempestività, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, alla Commissione locale qualunque modifica dell'attività accreditata;
- b) a raccogliere le iscrizioni e a comunicare, al più tardi prima della tenuta di ogni sessione, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, alla Commissione locale, il nome, l'indirizzo ed il recapito telefonico di colui che viene incaricato di verificare le presenze e di predisporre conseguentemente il "registro presenze", che andrà autocertificato dal compilatore medesimo; il predetto registro dovrà contenere l'indicazione dell'orario di entrata e di uscita di ogni partecipante (promotore compreso) e l'apposizione di corrispondenti firme; analoga annotazione dovrà essere effettuata laddove il partecipante o il promotore si allontanano dalla sede dell'attività prima della pausa eventualmente programmata o vi faccia rientro successivamente alla ripresa dei lavori;
- c) a documentare l'attività formativa accreditata;
- d) a trasmettere, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla tenuta dell'ultima sessione seminariale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena o, se costituita, alla Commissione locale: **d.1)** i "registri presenze" autocertificati dal relativo compilatore, unitamente a copia del suo documento d'identità; **d.2)** documentazione attestante l'attività svolta durante ogni sessione; **d.3)** autocertificazione, a firma del promotore, comprovante il rispetto, per ogni singolo partecipante- compreso se stesso- e per ogni sessione, di quanto stabilito all'art. 9) commi 2 e 3 del presente regolamento; **d.4)** autocertificazione contenente gli esiti del questionario di qualità (allegato B), qualora distribuito;
- e) a rilasciare, al termine dell'attività di autoformazione seminariale, attestato di partecipazione a tutti coloro (compreso se stesso) che abbiano partecipato all'attività di autoformazione accreditata. L'attestato dovrà contenere le indicazioni di cui all'art. 16) co. 3 del presente regolamento.

7. E' comunque diritto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o, se costituita, della Commissione locale, svolgere controlli sia in loco (durante l'attività formativa accreditata) che su quanto autocertificato dal soggetto promotore/ istante richiedendo al medesimo la necessaria documentazione, che questi dovrà conservare per 5

(cinque) anni decorrenti, nel caso di attività di autoformazione di cui al precedente comma 3 lett. A), dalla tenuta dell'ultima sessione seminariale e, nel caso di attività di autoformazione di cui ai precedenti commi 3 lett. B) e 4, dalla data della delibera di accreditamento.

8. Il mancato rispetto, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel precedente comma 6 comporterà, per il soggetto promotore- richiedente e per gli altri partecipanti all'attività formativa, l'impossibilità di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi deliberati, ed impedirà al promotore- richiedente di ottenere ulteriori accreditamenti per attività di autoformazione, nei 12 mesi successivi alla tenuta dell'ultima sessione seminariale, salva ogni ulteriore azione disciplinare se ed in quanto consentita.

9. L'accertamento che le autocertificazioni non erano veritiere o la mancata conservazione, per tutto il periodo indicato al precedente comma 7, della documentazione a supporto delle autocertificazioni impediranno al promotore- richiedente di ottenere ulteriori accreditamenti per attività di autoformazione, nei 12 mesi successivi alla verifica, salva ogni ulteriore azione disciplinare se ed in quanto consentita.

10. Il presente articolo troverà applicazione per le procedure di accreditamento la cui relativa domanda venga depositata a partire dal 01.01.2021.

art. 14) Piano dell'offerta formativa (POF) e sua realizzazione

1. Il Consiglio in carica, direttamente nel caso in cui l'Ordine non sia dotato di una Scuola Forense, ovvero il Direttore della Scuola Forense ove la scuola risulti invece istituita, predispone con cadenza anticipata semestrale il Piano dell'offerta formativa (POF), indicando gli eventi che intende organizzare nel corso del semestre successivo.

2. La stesura anticipata del POF è comunque subordinata alle disponibilità acquisite in via di certezza, dai relatori coinvolti.

3. L'Ordine, compatibilmente con quanto indicato al comma precedente, provvede a dare adeguata pubblicità al POF mediante la sua tempestiva inserzione sul sito *web* dell'Ordine e, ad ogni evento formativo, dandone avviso a ciascun iscritto, con un congruo anticipo, mediante invio di *e-mail* all'indirizzo personale.

4 L'Ordine realizza il programma formativo e favorisce altresì la libertà di formazione:

- a) avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero per il tramite di eventi co-organizzati;
- b) avvalendosi della Fondazione Forense e/o della sua Scuola;
- c) avvalendosi della procedura di accreditamento di eventi formativi esterni alla propria organizzazione, con o senza patrocinio dell'Ordine.

art. 15) Regole di partecipazione agli eventi e verifiche

1. L'iscrizione agli eventi organizzati o accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena mediante il sistema «Riconosco» ed il rilascio dell'attestato di partecipazione consentono la tracciatura dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte di ciascun iscritto, il quale, in occasione dello svolgimento di ogni evento, deve presentarsi munito di tesserino di riconoscimento abilitato alla rilevazione delle presenze tramite lettore elettronico.
2. Il tesserino deve essere validato dal lettore elettronico sia in entrata che in uscita, con i margini di tolleranza specificati nel precedente art. 9).
3. L'iscrizione ad eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena che non prevedano l'utilizzo del sistema «Riconosco» obbliga ciascun iscritto, in occasione dello svolgimento di ogni evento, a firmare il «foglio presenze» e ad indicare l'orario di entrata e quello di uscita.
4. Qualora, durante la partecipazione ad un evento formativo, l'iscritto intendesse assentarsi, anche solo temporaneamente, dalla sede dell'evento, sarà tenuto a firmare un apposito registro cartaceo, indicando l'orario di uscita e di rientro.
5. Allo stesso obbligo sarà altresì tenuto l'iscritto che si allontani dalla sede dell'evento prima della pausa eventualmente programmata o vi faccia rientro successivamente alla ripresa dei lavori.
6. La partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema «Riconosco» o tramite i canali indicati dal soggetto che abbia ottenuto l'accreditamento ai sensi degli articoli precedenti: l'iscrizione presso la sede di svolgimento degli eventi stessi è permessa fino ad esaurimento dei posti disponibili.
7. Una volta effettuata l'iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere alla cancellazione dell'iscrizione entro le ore 24 del giorno precedente l'evento.
8. In caso di mancata partecipazione (dopo regolare iscrizione) a due eventi formativi (anche non consecutivi) in presenza, organizzati dall'Ordine o dalla Fondazione, senza previa comunicazione dell'assenza, all'iscritto sarà inibita l'iscrizione per due mesi a tutti gli eventi formativi, siano essi in presenza ovvero on line, organizzati gratuitamente dall'Ordine o dalla Fondazione.
9. Il Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena ha facoltà di adottare misure di verifica sull'effettivo e corretto adempimento dell'obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell'evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si renderà opportuna, avvalendosi, eventualmente,

anche dell'ausilio dei componenti la Commissione locale, se costituita, e/o dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena.

10. Il soggetto promotore di un evento che abbia ottenuto l'accreditamento dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena deve consentire ad eventuali delegati di quest'ultimo o, se costituita, della Commissione locale, la partecipazione senza oneri e spese al fine di effettuare la vigilanza sull'effettiva partecipazione da parte degli iscritti.

art. 16) Attestati di partecipazione ed Attestato di formazione continua

1. La registrazione della presenza di ciascun partecipante ad ogni evento formativo e la contabilizzazione dei relativi crediti maturati avverranno automaticamente nel caso di utilizzo del sistema «Riconosco».

2. Negli altri casi, l'iscritto che partecipi ad un evento formativo accreditato ha diritto di pretendere dal soggetto promotore, al termine dell'evento stesso o successivamente, in luogo e data previamente comunicati, un attestato scritto di partecipazione.

3. Ogni attestato di partecipazione deve possedere, a pena di inutilizzabilità, i seguenti i requisiti formali:

- a. nome e cognome dell'interessato;
- b. luogo, data e titolo dell'attività formativa;
- c. indicazione dei crediti formativi attribuiti;
- d. sottoscrizione del soggetto promotore o del Responsabile dell'ente promotore.

4. Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo triennale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, anche tramite la Commissione locale se costituita, rilascia al richiedente l'Attestato di formazione continua, che è personale e non estensibile allo Studio, all'associazione professionale o alla società fra professionisti di cui l'iscritto faccia parte.

5. In sede di prima applicazione, l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

6. L'iscritto, che abbia conseguito l'Attestato di formazione continua, può dichiararlo nel sito *web* dello Studio o negli altri modi consentiti dal Codice Deontologico Forense.

7. Sul sito *web* dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'Attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.

8. Il possesso dell'Attestato di formazione continua, per coloro che sono soggetti al relativo obbligo, costituisce titolo per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per il conferimento di incarichi o la nomina a Commissario d'esame, nonché per ammettere i tirocinanti alla frequenza del proprio Studio.

art. 17) Attestazione dei crediti formativi conseguiti

1. Entro il termine massimo di ogni annualità del triennio, l'iscritto dovrà trasmettere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, le sole attestazioni dei crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi non gestiti dal sistema «Riconosco».

2. Ciascun iscritto, inoltre, ha l'onere di conservare gli attestati di partecipazione ad eventi formativi per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendoli a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena, della Commissione locale se costituita e della Fondazione Forense per il caso in cui detti organismi gliene facciano richiesta, allo scopo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

art. 18) Sanzioni disciplinari

L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico.

Sono allegati al presente Regolamento attuativo:

- A) modulo richiesta di accreditamento di eventi formativi;
- B) modulo questionario qualità;
- C) modulo richiesta di riconoscimento di crediti formativi per attività formativa svolta;
- D) modulo richiesta di accreditamento/ riconoscimento di crediti formativi per attività di autoformazione.

Ultima modifica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì- Cesena nella seduta del 03/03/2025.